

COMUNE DI LENTIAI
Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DELLE AREE DESTINATE ALLE
ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DI
CUI ALL'ARTICOLO 9 DELLA L. 18.03.1968 N. 337**

Approvato con D.C.C. n. 116 del 30.05.2016

Entrato in vigore il 08.06.2016

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali idonee per la installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai circhi equestri ed allo spettacolo viaggiante installati su aree diverse o private ove queste siano assunte in comodato dall'Amministrazione comunale.

Art. 2 - Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni (art. 4 L.337) allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento.

Art. 3 - Elenco delle aree disponibili

La Giunta Comunale, individua, ai sensi dell'art. 9 della L. 18.03.1968 n. 337, l'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. L'elenco delle aree disponibili viene aggiornato annualmente.

Art. 4 – Contenuti della domanda

Gli esercenti spettacoli viaggianti, che intendono installare le proprie attrazioni nel territorio comunale, rivolgono, tramite SUAP, istanza di concessione dell'area almeno 60 gg prima del periodo nel quale essi richiedono di esercitare l'attività. Le domande che perverranno dopo tale periodo saranno considerate fuori termine e quindi archiviate.

La domanda, in competente bollo, dovrà obbligatoriamente indicare:

generalità del titolare (nome, cognome, data e luogo di nascita residenza, eventuale recapito postale al quale inviare comunicazioni, recapito telefonico);

codice fiscale e partita iva

Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti morali;

Tipologia dell'attrazione che si intende installare e misure di massimo ingombro della stessa;

Numero e data di rilascio della licenza di P.S. di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. per le attrazioni che si intendono gestire;

Copia o estremi di rilascio della registrazione e assegnazione del codice identificativo per le attrazioni dello spettacolo viaggiante ai sensi e per gli effetti del DM 18.05.2007 oppure copia o estremi di presentazione della relativa domanda.

Numero e data di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Fotocopia carta di identità o altro documento di riconoscimenti in corso di validità.

Ai fini dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione temporanea di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'art. 69 e 71 T.U.L.P.S. dovranno essere presentati i documenti di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 5 – Concessione delle aree

L'assegnazione delle concessioni all'occupazione di suolo pubblico a favore delle imprese dello spettacolo viaggiante è effettuata dall'ufficio Segreteria-Personale-Attività produttive d'intesa con il Servizio di Polizia Locale utilizzando apposita graduatoria generale, suddivisa per tipo di attrazione redatta sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati all'art. 6 del presente regolamento.

L'inserimento in dette graduatorie è fatto d'ufficio ogni qualvolta viene presentata valida domanda per la concessione d'uso delle aree e le stesse saranno aggiornate di anno in anno.

Il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione agli interessati dell'assegnazione dell'area, in esito alla graduatoria di cui all'art. 6 del regolamento, almeno 30gg prima dell'inizio della manifestazione .

Art. 6 – Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità

L'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, per ogni tipologia di attrazione e per ogni specifica manifestazione predispone distinte graduatorie sulla base dei seguenti criteri:

anzianità di frequenza alla manifestazione con il medesimo tipo di attrazione
punti 10 per ogni anno (fino a max 100 punti);

L'interruzione della partecipazione per due anni consecutivi, senza giustificato motivo, comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito.

Per giustificato motivo si intende malattia, lutto, gravidanza e periodo di congedo parentale, debitamente documentati.

A parità di punteggio la precedenza è determinata dall'ordine di arrivo della domanda.

E' fatta salva la disciplina relativa alle sostituzioni e ai cambi di cui all'art. 9.

Art. 7 – Rilascio dell'autorizzazione ex art. 69 e 71 TULPS

Una volta comunicata l'assegnazione dell'area, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 69 e 71 TULPS, gli interessati, dovranno produrre i seguenti documenti:

Collaudo annuale dell'attrazione dello spettacolo viaggiante da installare;

Quietanza di pagamento dell'assicurazione per l'anno in corso;

Dichiarazione di corretto montaggio delle attrazioni installate, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 18.05.2007;

Relazione, redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 141, comma 2 del R.D. 635/1940, con relativa planimetria, che attesti il rispetto delle norme tecniche e di sicurezza stabilite dal D.M. 19.08.1996;

Dichiarazione circa la lista dei mezzi di trasporto utilizzati e l'elenco del proprio nucleo familiare e dei collaboratori;

Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 8 – Rinunce

L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione all'Ufficio Segreteria-Personale-Attività produttive,

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, al di fuori dei termini previsti dal comma precedente, senza che siano stati addotti validi e giustificati motivi, l'esercente perde per il primo anno 30 punti del punteggio acquisito di cui alla lettera a) dell'art. 6

del regolamento. Qualora l'assenza si ripeta si applica l'azzeramento del punteggio ai sensi dell'art. 6 del regolamento.

In caso di rinuncia o comunque di assenza alla manifestazione l'Ufficio competente provvede a fare una nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima attrazione. Ad esaurimento della graduatoria relativa alla medesima attrazione, si provvederà a scorrimento delle altre graduatorie e l'assegnazione dell'area avverrà a favore dell'attrazione collocata con miglior punteggio assoluto, che non sia già assegnataria di aree. A parità di punteggio fra attrazioni, la precedenza è determinata dall'ordine di arrivo della domanda.

L'assegnazione è in ogni caso subordinata alla disponibilità di metrature e all'idoneità dell'area da assegnare alle esigenze dell'attrazione.

Nel caso di subentro per atto tra vivi o *mortis causa*, al subentrante, purché munito della licenza di esercizio, sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza di cui all'art. 6 maturata a nome dell'azienda stessa. La successione *mortis causa* ed il trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda dovrà comunque essere comprovato con documentazione notarile e comunale attestante la successione o trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda.

Art. 9 - Sostituzioni e cambi

Per sostituzione si intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente; per cambio si intende il variare completamente la tipologia di attrazione.

Nel caso in cui l'esercente sostituisca, l'attrazione l'anzianità di frequenza viene mantenuta.

In caso di cambio, qualora l'attrazione sia diversa da quelle già presenti, il punteggio di cui alla lettera a) art. 6 rimane invariato. Qualora invece l'attrazione non sia diversa da quelle già presenti, il punteggio sarà ridotto di 20 punti.

Art. 10 – Attività commerciali complementari

Sono compatibili all'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante le attività commerciali (vendita dolciumi, gastronomie, etc.) autorizzate e dislocate nelle apposite aree individuate dalla Giunta Comunale.

Sono considerate attività complementari anche i pugnometri o altre piccole attrazioni, che verranno installate negli spazi di volta in volta indicati dall'Amministrazione.

Gli orari di esercizio di tutte le attività sono fissati dal responsabile del Servizio, all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11 – Subconcessione

Il concessionario è tenuto a gestire direttamente l'attrazione, anche con l'ausilio di familiari o prestatori d'opera.

Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente; lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente, regolarmente assunto, con le vigenti disposizioni di legge.

Per le Società regolarmente e legalmente costituite ed in possesso della relativa licenza di esercizio, la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi, con le vigenti disposizioni di legge.

Ogni subconcessione, comunque simulata, che abbia lo scopo di eludere questa disposizione comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per le due successive edizioni della stessa manifestazione.

Art. 12- obblighi per il concessionario

E' fatto obbligo al concessionario di:

- rispettare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni indicate nella concessione e tenere ininterrottamente aperta ed illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;
- rispettare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dal personale incaricato dall'Amministrazione, nonché le norme igienico sanitarie;
- esporre in modo chiaro e visibile il cartellino prezzi;
- rispettare tempi e modalità di rimozione impartite dall'Amministrazione;
- è consentito l'uso sonoro degli apparecchi di diffusione sonora o di imbonimento nei limiti previsti dalla legge;
- è vietato l'uso di rumori che non siano necessari al funzionamento dell'attrazione (es. sirene nei pugnometri).

Art. 13 – Sistemazione di roulotte e carri attrezzi

La sistemazione delle roulotte di abitazione dei titolari della concessione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate dall'Amministrazione.

Essi sono tenuti poi alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché, all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

Art. 14 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, spese dei servizi inerenti l'organizzazione della manifestazione.

In conseguenza alla concessione dell'area, il concessionario dovrà versare alla tesoreria comunale, mediante c.c.p. entro la fine della manifestazione, ovvero per cassa nelle mani del personale di Polizia Locale il corrispondente canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura prevista dalle normative e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 15– Attività in aree private

L'esercizio di attività connesse a spettacoli viaggianti in aree private è soggetto ad autorizzazione del Comune, in base alla vigente normativa e alle disposizioni di cui al presente regolamento, previa presentazione di consenso scritto da parte del proprietario dell'area interessata.

Art. 16 - Responsabilità civile

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza

ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.

Art. 17 - Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,0 così come previsto dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 18 - Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.3.1968 e alle Circolari Ministeriali di attuazione, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché, lo Statuto ed i Regolamenti comunali.

Art. 19 – Pubblicità

Copia del presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, sarà consegnata ai titolari di concessione.